

S. 53 / Nr. 14 Obligationenrecht (i)

BGE 77 II 53

14. Decreto 22 febbraio 1951 della II Corte civile su istanza della SA della Ferrovia elettrica Lugano-Cadro-Dino.

Regeste:

Cifra 3 cp. 3 delle disposizioni finali della legge 1 aprile 1949 modificante le disposizioni del CO su la comunione degli obbligazionisti.

Computo delle agevolazioni godute sotto il precedente diritto su quelle da accordarsi in applicazione dell'art. 1170 CO (consid. 2).

Art. 1170 cp. 1 cifra 3 CO.

La conversione del tasso d'interesse fisso in altro variabile secondo i risultati dell'esercizio può essere combinata con la riduzione del tasso d'interesse fino alla metà di quello contrattuale (consid. 3).

Seite: 54

Ziff. 3 Abs. 3 der Schlussbestimmungen des Gesetzes vom 1. April 1949 betreffend Abänderungen der Vorschriften des OR über die Gläubigergemeinschaft bei Anlehensobligationen.

Berücksichtigung der unter dem frühern Recht gewährten Erleichterungen bei Bemessung der nach Art. 1170 OR zu gewährenden (Erw. 2).

Art. 1170 Abs. 1 Ziff. 3 OR.

Die Umwandlung des festen in einen vom Geschäftsergebnis abhängigen Zins kann mit der Ermässigung des Zinsfusses bis zur Hälfte des vertraglichen Zinsfusses verbunden werden (Erw. 3).

Chiffre 3 al. 3 des dispositions finales de la loi du 1er avril 1949 modifiant les dispositions du CO sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations.

Mesure en laquelle il y a lieu de tenir compte des allègements dont a joui le débiteur sous le régime de l'ancien droit lorsqu'il s'agit de le faire bénéficier de mesures prévues par l'art. 1170 CO (consid. 2).

Art. 1170 al. 1 ch. 3 CO.

Le remplacement de l'intérêt fixe par un intérêt variable dépendant du résultat de l'exploitation peut être combiné avec une disposition prévoyant que cet intérêt ne dépassera pas la moitié de l'intérêt contractuel (consid. 3).

A. - La Società anonima della Ferrovia elettrica Lugano-Cadro-Dino (Sonvico) ha emesso nel 1908 un prestito ipotecario di primo grado di 250000 fr., suddiviso in 500 obbligazioni al 4½% di 500 fr. ciascuna, e un prestito ipotecario di secondo grado di 135000 fr., suddiviso in 270 obbligazioni al 5% di 500 fr. ciascuna.

Con decreto 24 gennaio 1935 il Tribunale federale omologava le decisioni prese dalle comunioni degli obbligazionisti che istituivano il regime dell'interesse variabile secondo il risultato dell'esercizio e sospendevano l'ammortamento a contare dal 1 gennaio 1934 per la durata di cinque anni.

Queste misure di risanamento erano prorogate, con decreto del Tribunale federale 11 settembre 1940, fino al 1 gennaio 1950, condonati gli interessi contrattuali dovuti nel 1939.

B. - Mediante istanza 10 luglio/9 ottobre 1950 la debitrice chiedeva di essere posta al beneficio di un nuovo risanamento finanziario in base alle seguenti proposte:

1) Dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1959 l'interesse del 4½%, rispettivamente del 5% sulle obbligazioni dei due prestiti è

Seite: 55

sostituito con un interesse variabile da determinarsi secondo i risultati dell'esercizio, massimo 3% e non cumulativo.

Nel pagamento degli interessi si rispetterà il grado ipotecario dei due prestiti...

2) L'ammortamento dei prestiti è sospeso fino al 31 dicembre 1959.

3) ...

Queste proposte, accettate dall'assemblea degli obbligazionisti, sono state ratificate dal Tribunale federale.

Dai motivi:

1.- ...

2.- La prima questione che l'istanza di omologazione solleva davanti a questa Corte attiene al diritto transitorio istituito dalla legge federale 1 aprile 1949, modificante le disposizioni del codice delle obbligazioni su la comunione degli obbligazionisti.

Questa legge prescrive alla cifra 3 cp. 2 e 3 delle disposizioni finali:

«Le decisioni votate dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggette alle prescrizioni del nuovo diritto.

Tuttavia, allorché un debitore avrà già fruito, in virtù di decisioni della comunione prese durante il periodo di validità del precedente diritto, di agevolzze eguali o corrispondenti a quelle che prevede l'articolo 1170, ne sarà tenuto equamente conto nell'applicazione di questa disposizione.»

Nella fattispecie, la debitrice è già stata posta, allorché vigeva ancora l'ordinanza 20 febbraio 1918 sulla comunione dei creditori nei prestiti per obbligazioni, nel tenore modificato dal DCF i ottobre 1935, al beneficio dell'Interesse variabile e della sospensione dell'ammortamento per complessivi 15 anni. Poiché questa è pure la durata massima prevista dalla nuova legge per le medesime agevolzze, occorre esaminare in quale misura la debitrice ne possa ancora fruire in virtù del diritto transitorio.

La cifra 3 cp. 3 delle disposizioni finali surriferite statuisce il principio che le agevolzze godute sotto il precedente diritto debbono essere equamente computate su quelle da accordarsi in applicazione dell'art. 1170 CO. Rimettendosi all'equità del giudice, il legislatore gli ha

Seite: 56

lasciato un ampio potere di apprezzamento per la valutazione delle circostanze. Usando di questo potere, la Corte opina che quando, come in concreto, le difficoltà finanziarie del debitore non sono imputabili a colpa propria ma alle circostanze generali sfavorevoli, appare giustificata una proroga di durata uguale al massimo legale di dieci anni. Giova tuttavia avvertire che questa proroga non potrà essere rinnovata, atteso che riposa unicamente su una disposizione eccezionale del diritto transitorio.

3.- La proposta fatta dalla debitrice e approvata dall'assemblea degli obbligazionisti di istituire il regime dell'Interesse variabile combinato con la riduzione dell'Interesse contrattuale dal 4 1,19 e 5% rispettivamente al 3% ripete il suo fondamento giuridico dall'art. 1170 cp. 1 cifra 3 CO, che autorizza i seguenti provvedimenti:

«la riduzione del tasso dell'interesse fino alla metà di quello pattuito nelle condizioni del prestito, oppure la conversione di un tasso d'interesse fisso in altro variabile secondo il risultato dell'esercizio ...»

Questo disposto lascia sorgere un dubbio sull'ammissibilità di combinare la conversione dell'Interesse fisso in un Interesse variabile con la riduzione del tasso d'Interesse fino alla metà di quello contrattuale. Nella dottrina è stata sostenuta l'opinione che il tenore del disposto citato si oppone a questa combinazione la congiunzione disgiuntiva «oppure» usata dal legislatore indicherebbe chiaramente che si tratta di due misure alternative che si escludono a vicenda. Benché trovi un certo fondamento nel testo dell'art. 1170 cp. 1 cifra 3 CO, siffatta interpretazione non può però essere accolta.

Già in base all'art. 16 cifra 4 dell'ordinanza 20 febbraio 1918, il cui tenore è identico su questo punto a quello dell'art. 1170 cp. 1 cifra 3 CO, il Tribunale federale ha infatti ammesso che le misure di cui si tratta possono essere combinate (RU 62 111 181). Se il cumulo è stato ritenuto lecito dalla giurisprudenza nonostante che l'ordinanza non lo prevedesse espressamente, esso deve esserlo

Seite: 57

a fortiori in base al nuovo articolo 1170 CO, il cui secondo capoverso autorizza formalmente e senza eccezioni l'applicazione combinata delle misure previste al primo capoverso. L'uso della congiunzione «oppure nel capoverso 1 cifra 3 si spiega con l'intenzione del legislatore di sottolineare che la riduzione del tasso d'Interesse e l'adozione del regime dell'Interesse variabile sono due misure distinte che possono essere prese l'una indipendentemente dall'altra, e non significa che la loro combinazione sia vietata. Dal momento che quest'interpretazione ha una base sufficiente nella legge, non esiste motivo di dipartirsi dalla prassi finora seguita di permettere la combinazione delle due misure che, come insegna l'esperienza, è in molti casi un mezzo efficace ed opportuno per tutelare nel contempo gli interessi della debitrice e quelli dei suoi creditori